



Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi D.L. 56/2021 / A.C. 3075

Dossier n° 105 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

12 maggio 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3075
D.L.	56/2021
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	12
testo originario:	12
Date:	
emanazione:	30 aprile 2021
pubblicazione in G.U.:	30 aprile 2021
presentazione:	30 aprile 2021
assegnazione:	3 maggio 2021
scadenza:	29 giugno 2021
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **12 articoli** suddivisi in **26 commi**.

L'**articolo 1, comma 1, proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni**, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 %** del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. Le medesime disposizioni si applicano, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19. Il **comma 2** dell'articolo, riduce dal 60 al **15 %** la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 % la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo.

L'**articolo 2** proroga al **30 settembre 2021** il termine di **validità dei documenti di riconoscimento e di identità** con scadenza dal 31 gennaio 2020, mentre **rimane limitata alla data di scadenza** indicata nel documento la validità ai fini dell'**espatrio (comma 1)**. Inoltre viene **estesa al 31 luglio 2021 la validità di permessi di soggiorno** di cittadini di Paesi terzi nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione, in scadenza sino alla medesima data (**comma 2**).

L'**articolo 3** reca una serie di disposizioni volte a **prorogare i termini** relativi ad alcuni **adempimenti contabili** degli enti territoriali e di organismi pubblici, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19 ed al fine di non aggravare la situazione amministrativa-contabile degli enti interessati. In particolare, l'articolo reca, ai **commi 1 e 2, la proroga al 31 maggio 2021** dei termini, rispettivamente, per la **deliberazione dei rendiconti** di gestione relativi all'esercizio 2020 e per la deliberazione del **bilancio di previsione** per l'esercizio 2021 degli **enti locali**. Il **comma 3** stabilisce la **proroga** dei termini per l'approvazione da parte delle **Regioni e delle Province autonome dei rendiconti** e dei **bilanci consolidati** relativi all'esercizio **2020**, rispettivamente al 30 settembre 2021 e al 30 novembre 2021. Conseguentemente, il **comma 4** proroga al 30 settembre 2021 il termine per la **verifica delle effettive minori entrate** delle **Regioni a statuto ordinario**, ai fini della compensazione della perdita di entrate tributarie connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I **commi 5 e 6 rinviano al 30 giugno 2021** i termini per l'adozione dei **bilanci di esercizio dell'anno 2020** degli **enti del settore sanitario**. Il **comma 7** differisce i termini per la trasmissione della **certificazione** del rispetto del vincolo del **pareggio di bilancio** per l'esercizio 2020 delle **Regioni a statuto ordinario**. Il **comma 8** proroga dal 30

aprile 2021 al **30 giugno 2021** il **termine** per l'adozione del **bilancio d'esercizio** riferito all'anno 2020 da parte delle **Camere di commercio**, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali. Il **comma 9** dispone il rinvio di termini nell'ambito delle procedure di **riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e di dissesto finanziario**.

L'**articolo 4** incide sulla **disciplina dei poteri speciali del Governo (cd. golden power)** nei settori di **rilevanza strategica**, estendendo al **31 dicembre 2021** l'ambito di applicazione dell'**obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni**, nonché i relativi **poteri esercitabili dal Governo** (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con riferimento: agli **attivi strategici**, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo; alle **operazioni di acquisto di partecipazioni**, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che **attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea**, a prescindere dall'assunzione del controllo societario. Le **disposizioni** si applicano **nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni per i quali l'obbligo di notifica sia sorto entro il 31 dicembre 2021**, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. I **relativi atti e i provvedimenti** connessi all'esercizio dei poteri speciali **restano validi anche successivamente a termine** e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi successivamente al decorso del predetto termine.

L'**articolo 5** al **comma 1**, modifica i **termini** entro i quali va effettuata la **prova teorica dell'esame per il conseguimento della patente di guida**, differendoli in base alla data di presentazione della domanda. Il **comma 2** dispone la proroga dei termini previsti dall'articolo 124, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020 per la **rendicontazione delle perdite subite dalle imprese ferroviarie** imputabili all'emergenza da COVID-19 e per l'emanazione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie in ragione di tali perdite. Il **comma 3** **proroga dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre dello stesso anno** la possibilità per **le navi da crociera**, iscritte al registro internazionale, di **svolgere servizi di cabotaggio** in deroga al divieto, generalmente previsto per tale tipologia di navi, di effettuare i servizi di cabotaggio stessi. Il **comma 4** differisce al **31 dicembre 2021** la possibilità di affidare agli ispettori del Ministero le attività in materia di revisione periodica dei veicoli prevista dal Codice della Strada.

L'**articolo 6** **proroga fino al 31 dicembre 2021** la possibilità - prevista, nella norma finora vigente, con riferimento alla sessione relativa al 2020 - di adozione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, di disposizioni specifiche (anche in deroga alle relative discipline) **sull'organizzazione e le modalità**, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento: degli **esami di abilitazione** per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli **"esperti qualificati"** e nell'elenco nominativo dei **"medici autorizzati"** - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da **radiazioni ionizzanti** -; degli **esami di Stato per l'abilitazione** all'esercizio della professione di **consulente del lavoro**.

L'**articolo 7** estende all'anno 2021 la **disapplicazione** della disposizione che consente la **revoca degli stanziamenti**, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul **Fondo investimenti Amministrazioni Centrali** e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione.

L'**articolo 8** proroga al **31 dicembre 2022** il **termine** entro il quale gli **interventi** finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, **rientranti**, in sede di prima approvazione, nei **Piani sviluppo e coesione** predisposti ai sensi dell'[articolo 44, comma 7, del D.L. n. 34/2021](#), **possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti**.

L'**articolo 9** proroga dal 30 aprile al **30 settembre 2021** il termine per l'**applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica** disciplinato dal [D.Lgs. n. 100 del 2011](#). L'applicazione di tale regime transitorio è stata disposta dal [D.Lgs. n. 101/2021](#), recante **misure di contrasto del rischio di esposizione a eccessivi di radioattività** e di contaminazione dell'ambiente.

L'**articolo 10** dispone che le **semplificazioni amministrative**, previste per gli **interventi**, anche **edilizi**, necessari ad assicurare l'**ottemperanza alle misure di sicurezza** prescritte per fare fronte all'**emergenza sanitaria COVID-19**, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall'[art. 264, comma 1, lettera f\), del D.L. 34/2020](#), si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 aprile 2021) e **fino al 31 dicembre 2021**.

L'**articolo 11** proroga al **31 luglio 2021** l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'**emergenza sanitaria negli istituti penitenziari**. Si tratta delle disposizioni relative all'ammissione al regime di semilibertà ([art. 28 del decreto-legge n. 137/2020](#)), alla concessione di permessi premio ([art. 29 del](#)

[decreto-legge n. 137/2020](#)) e alla esecuzione domiciliare della pena detentiva non superiore a 18 mesi ([art. 30 del decreto-legge n. 137/2020](#)).

L'**articolo 12** dispone l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 12 articoli per un totale di 26 commi, appare riconducibile alla finalità unitaria di intervenire in materia di **regolazione sul piano temporale di termini legislativi**; in proposito si ricorda infatti che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una *ratio* unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di "incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale".

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Le seguenti disposizioni prevedono una **durata temporale legata alla durata dello stato d'emergenza** per l'epidemia da COVID-19:

- **articolo 1, comma 1, numero 2)**, che prevede che le disposizioni in materia di lavoro agile si applichino anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato d'emergenza;
- **articolo 5, comma 1**, che prevede un regime specifico per la prova teorica dell'esame di guida per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 fino al termine dello stato d'emergenza;

Al riguardo, si ricorda che il Comitato per la legislazione ha ritenuto tale "rinvio mobile" non coerente con il sistema delle fonti in quanto vincola la durata regimi normativi speciali e derogatori alla normativa di rango primario ordinaria ad un termine che può essere oggetto di proroga con semplice deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, decreto legislativo n. 1 del 2018 (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 17 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2828 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, cd. DL ristori).

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il **comma 4 dell'articolo 5** differisce al 31 dicembre 2021 la possibilità di affidare agli ispettori del Ministero le attività in materia di revisione periodica dei veicoli prevista dal Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992); *al riguardo si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione, come richiesto dal paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, come modifica esplicita dell'articolo 92, comma 4-septies, del decreto-legge n. 18 del 2020, che per primo ha stabilito questa disciplina speciale.*

L'**articolo 10** dispone che le semplificazioni amministrative, previste per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall'art. 264, comma 1, lettera f), del D.L. 34/2020, si applicano anche per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto (30 aprile 2021) e fino al 31 dicembre 2021; al riguardo, si segnala che il quinto periodo della lettera f) prevede anche la possibilità di richiedere il mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, all'amministrazione comunale, entro un termine che nella citata norma risultava fissato **al 31 dicembre 2020**, mentre la norma in commento nulla dispone al riguardo.

Tenuto conto che la norma in esame, nel prevedere, senza ulteriori specificazioni, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 34 del 2020, parrebbe riferita anche alla previsione di cui al quinto periodo, si valuti l'opportunità di prevedere un termine entro cui va presentata la domanda all'amministrazione comunale per il mantenimento delle opere edilizie realizzate.